

NOTA DI APPROFONDIMENTO

PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL 6 APRILE 2021

Premessa

Il “*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro*”, sottoscritto 6 aprile 2021, contiene le linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli anti-contagio al fine di permettere a tutti i settori la conseguente messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.

Inoltre, il presente Protocollo aggiorna tali misure tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del Dpcm 2 marzo 2021, nonché di quanto emanato dal Ministero della salute.

L’obiettivo prioritario del documento continua ad essere coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza delle modalità lavorative e degli ambienti di lavoro non sanitari. Vengono fornite indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 come rischio biologico generico. Il Protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Tali misure di precauzione sono suddivise in 13 capitoli e riguardano sia il personale interno che esterno all’azienda. L’attenzione rimane focalizzata sulla necessità di informazione circa la corretta applicazione delle disposizioni delle Autorità, sulla modalità di entrata ed uscita dall’azienda, sulla gestione e utilizzo degli spazi comuni e sull’organizzazione aziendale (turnazione, trasferte, smart working, riunioni e formazione).

Tra gli aspetti di maggior rilevanza, persiste la sospensione dell’attività in caso di mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Viene ancora ribadita, come modalità di lavoro preferibile, il lavoro agile o da remoto.

Di seguito verranno riportate le principali novità rispetto al Protocollo precedente.

Modalità di ingresso in azienda

Sono state definite le nuove modalità di ingresso in azienda per il lavoratore.

La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus *SARS-CoV-2/COVID-19* avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (*circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020* ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

In precedenza, non era stata definita una tempistica specifica.

Dispositivi di protezione individuale

Nel protocollo precedente, non si faceva alcun riferimento al tipo specifico di dispositivo di protezione individuale per le vie respiratorie da utilizzare, in quanto strettamente legato alla disponibilità in commercio.

Il *Protocollo* oggetto di questa nota invece specifica che sono da considerarsi dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, ai sensi dell'art. 74 comma 1 del *D.Lgs. 81/08* le "mascherine chirurgiche", fatta salva l'ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.

In coerenza con quanto previsto dal *DPCM 2 marzo 2021*, all'interno degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è obbligatorio l'utilizzo dei DPI per le vie respiratorie; tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento.

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

Il *Protocollo* condiviso in data 24 aprile predisponeva una sospensione e/o annullamento di tutti gli eventi interni e le attività formative in modalità in aula, previste in Azienda.

Persiste, con l'ultimo *Protocollo*, la sospensione di cui sopra fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono, quindi, consentiti in presenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del *DPCM 2 marzo 2021*, gli esami di qualifica dei percorsi di *IeFP*, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio.

Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS

Il *Protocollo* oggetto della nota prevede un maggior coinvolgimento del medico competente aziendale nella gestione *SARS-CoV-2/COVID-19*. Prevede, inoltre, una collaborazione con l'Autorità sanitaria, in particolare per l'identificazione degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore riscontrato positivo al tampone *COVID-19* al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.